



IL REGOLAMENTO DI POLIZIA URBANA DEL COMUNE DI PALERMO

Il presente studio intende analizzare
il Regolamento di Polizia Urbana del Comune di Palermo, pubblicato sul sito ufficiale
dell'ente
http://www.comune.palermo.it/comune/normative/regolamento_polizia_urbana.pdf,
al fine di rilevarne le eventuali criticità e prospettare ipotesi di modifiche.

Indice

Premessa.....pag 3

La funzione del “Regolamento di Polizia Urbana”pag 3

La struttura del Regolamento di Polizia Urbana di Palermo.....pag 4

Il Regolamento: le norme desuetepag 5

Il Regolamento: le norme curiosepag 8

Il Regolamento: le norme violate.....pag 9

Le possibili contraddizioni.....pag 14

Il Regolamento: i punti di forza..... pag 15

Gli esempi di best practices.....pag 17

Conclusioni.....pag 19

Premessa

Il presente lavoro intende presentare ed analizzare il Regolamento di Polizia Urbana del Comune di Palermo.

L'analisi si basa sull'assunto che tale testo, in quanto pubblicato sul sito ufficiale dell'ente, costituisca il quadro normativo di riferimento, anche se, come è emerso di recente, le norme del Regolamento si intersecano con altre disposizioni, creando talvolta dei problemi di coordinamento e di contrasto.

Pertanto, con il presente lavoro, si intendono analizzare i punti di forza e le aree di criticità del documento, al fine di offrire, in chiave positiva, elementi di dibattito e riflessione per una ipotesi di ammodernamento e rivisitazione del testo.

La funzione del “Regolamento di Polizia Urbana”

Il Regolamento di Polizia Urbana disciplina, in conformità ai principi generali dell'ordinamento giuridico ed in armonia con le norme speciali, comportamenti ed attività influenti sulla vita della comunità cittadina al fine di salvaguardare la convivenza civile, la sicurezza dei cittadini, tutelare la qualità della vita, dell'ambiente e garantire la più ampia fruibilità dei beni comuni.

Nella definizione di sicurezza e qualità dell'ambiente rientrano:

- la manutenzione e la stabilità degli edifici sia privati che pubblici;
- il divieto di abbandono dei rifiuti e l'obbligo di utilizzo dei contenitori e/o centri predisposti per la raccolta differenziata;
- il divieto di esposizione di alcune merci sul suolo pubblico;
- il divieto di deturpare le facciate delle case, dei monumenti, dei giardini e dei viali;
- le norme per la salvaguardia del verde pubblico e privato.

Per quanto riguarda il suolo pubblico, il Regolamento si occupa di:

- autorizzazioni per le occupazioni temporanee del suolo pubblico;
- modalità di rilascio di autorizzazioni in occasione di spettacoli viaggianti;
- installazione di strutture pubblicitarie;
- manifestazioni;
- rimozione di opere abusive.

La quiete pubblica e privata riguarda:

- il divieto di suoni e schiamazzi nelle pubbliche vie;
- le condizioni e limiti per l'impianto e l'esercizio di industrie rumorose ed incombode;
- i rumori ed i suoni negli esercizi pubblici nelle ore notturne;
- i limiti all'uso delle apparecchiature ad uso domestico che producono rumore, degli apparecchi televisivi e radiofonici, di strumenti musicali nelle private abitazioni;
- le norme per i dispositivi acustici;
- l'inquinamento acustico in generale.

Per quanto riguarda gli animali:

- il divieto di detenere animali molesti;
- l'obbligo di condurre i cani al guinzaglio e muniti di museruola;
- i divieti per la detenzione di animali di allevamento;
- le misure di cattura e monitoraggio sanitario per gli animali liberi.

Per quanto riguarda gli esercizi pubblici, si tratta di regole inerenti autorizzazioni e suolo pubblico.

La struttura del Regolamento di Polizia Urbana di Palermo

Il Regolamento di Polizia Urbana del Comune di Palermo si compone di 144 articoli, suddivisi in otto titoli, secondo il seguente schema:

- Titolo I - Del servizio di Polizia Urbana
- Titolo II - Della Tutela del suolo pubblico, dei terreni di uso pubblico e privato, dei monumenti e dei giardini pubblici
- Titolo III - Occupazione del suolo e dello spazio pubblico
- Titolo IV - Nettezza del suolo pubblico ed immissioni illecite nell'aria pubblica
- Titolo V - Del decoro e della quiete pubblica
- Titolo VI - Disposizioni relative all'incolumità pubblica
- Titolo VII - Disposizioni relative all'esercizio dei commerci e delle arti e delle industrie

- Titolo VIII - Disposizioni penali e finali

Il Regolamento: le norme desuete

Il Regolamento di Polizia Urbana, più di qualunque altro strumento normativo, dovrebbe costituire l'elenco di regole da applicare in una comunità cittadina in un determinato momento storico.

Il continuo uniformarsi, e l'aggiornamento delle norme all'evolversi della società costituisce, non solo l'espressione di una società che riesce a tenere il passo con i tempi, ma anche il presupposto irrinunciabile affinché le regole non risultino inutili, in quanto datate e non applicabili.

In quest'ottica, molte delle disposizioni contenute nel Regolamento di Polizia Urbana di Palermo sono espressione di un momento storico lontano dalla realtà con la quale i cittadini si confrontano quotidianamente. L'organizzazione sociale ed economica che disegna è quella di una città che basa la sua crescita sull'agricoltura, sull'allevamento e sugli antichi mestieri, in cui il concetto di innovazione tecnologica e di salute, inteso come salubrità dell'ambiente e cura della persona, sembrano ancora lontani.

Leggere alcune norme del Regolamento ci riporta ad **una sorta di foto in bianco e nero**, ad una città del dopo guerra, dove ci sono ancora i servitori di piazza ed i lustrascarpe (articolo 31 *“I barcaioli, i facchini, i servitori di piazza, lustrascarpe e simili, non possono stazionare fuorché nei luoghi a determinarsi nelle relative licenze municipali, con divieto di deporre gerle, cassette ed altri oggetti sul marciapiede”*), dove la gente si pettina in pubblico, dove gli animali vengono tosati ed imbrigliati nelle piazze e dove la gente taglia la legna per riscaldare le abitazioni (articolo 46 *“Nei luoghi pubblici ed in vista del pubblico, è vietato di compiere atti e di disporre cose che possono recare molestia, disgusto, raccapriccio ed incomodo alle persone. In particolare è vietato ...d) pettinarsi e di pettinare in vista del pubblico in vista del pubblico...e) di tosare, ferrare, strigliate animali e di spaccare legna nel suolo pubblico entro l'abitato”*).

Ed ancora:

- l'articolo 11 del regolamento stabilisce che *“E’ proibito d’introdurre nelle fogne, negli orinatoi e nelle loro aperture ogni materia capace di ostruirli”*;
- l'articolo 12 che *“E’ proibito d’ingombrare i pubblici lavatoi”*;
- l'articolo 39 che *“E’ vietato di soddisfare le naturali occorrenze fuori delle latrine e degli orinatoi pubblici. E’ pure vietato allontanarsi dal camerino della latrina e degli orinatoi senza aver rimesso gli abiti completamente in ordine”*;
- l'articolo 40 che *“Fermo restando le disposizioni del regolamento d’igiene per la tenuta delle scuderie e delle stalle, ovili, ecc. è proibito l’apertura di nuovi locali adibiti a tale uso nei centri urbani”*;
- l'articolo 41 che *“il fimo¹ che si produce in detti locali (scuderie, stalle e ovili) deve essere conservato per essere consegnato, nelle prime ore di ciascun giorno, agli incaricati della raccolta”*;
- l'articolo 42 che *“E’ concesso dall’Autorità Comunale a coloro che ne fanno richiesta di avvalersi per uso esclusivo di concimazione di parchi e giardini di loro proprietà di immondizie prodotte nelle loro abitazioni o stalle. I carri per il trasporto delle immondizie e dei residui putrescibili in genere, tanto provenienti dalle case private che dagli stabilimenti debbono essere rivestiti di lamiera di zinco e coperti e debbono essere giudicati idonei dall’Ufficiale Sanitario”*;
- l'articolo 50 che *“.....Le capre che a tal uopo e per altro motivo s’introducono in città sia nel tragitto che nei posti di stazione, debbono essere munite di museruola atta ad impedire ai detti animali qualunque danno alla pubblica e alla privata proprietà”*;
- l'articolo 58 che *“Non è permesso di lavare il bucato nelle pubbliche fontanelle...”*;
- l'articolo 69 che *“i proprietari e conduttori di case, botteghe, officine ed altro qualsiasi stabile dove siano camini e canali di fumo, dovranno fare spazzare e nettare questi dalle fuliggini almeno una volta all’anno”*;

¹ Letame, sterco

- l'articolo 73 che *“E' proibito di fare uso di lanterne che non siano protette da vetri nelle stalle, nei fienili e negli altri ove si tiene fieno, paglia, carbone, legna ed in genere in qualsiasi luogo di deposito o ripostiglio di materie combustibili”*;
- l'articolo 81 che *“L'impianto privato di apparecchi produttori di gas illuminante è subordinato a speciale licenza dal Sindaco”*;
- l'articolo 84 che *“i proprietari dei negozi e dei depositi sono tenuti ad indicare con una targa, presso la porta dell'esercizio e del deposito il loro domicilio o quello della persona incaricata della custodia alla quale sono affidate le chiavi dell'esercizio stesso”*;
- l'articolo 123 che *“Sui veicoli, sulle vespe e simili mezzi usati dagli ambulanti non occasionali, dovrà sempre tenersi visibile una piastra portante impresso il numero progressivo assegnato dalla Autorità Comunale”*.

Si tratta di un quadro che non risponde alla società moderna, dove la cura della persona, dell'ambiente e l'avanzamento della tecnologia hanno permesso di migliorare la qualità e lo stile di vita.

Altre volte, addirittura, bisogna fare un vero e proprio salto nel passato ed informarsi con le persone che erano già nate ai tempi del dopoguerra per capire alcune disposizioni:

- L'articolo 96 stabilisce infatti che *“I venditori di ghiaccio dovranno presentarsi alle richieste degli avventori, a qualunque ora, sia di giorno che di notte”*. Il mestiere del venditore di ghiaccio era un'attività pensabile fino alla nascita dei frigoriferi, in quanto era d'uso comune conservare i cibi nelle ghiacciaie che altro non erano che contenitori di zinco dove di tanto in tanto andavano inseriti blocchi di ghiaccio per tenere al fresco gli alimenti. Il venditore di ghiaccio girava con un carrettino stracolmo di panni di ghiaccio lunghi quasi un metro.
- L'articolo 30 stabilisce che *“I fabbricanti di corde che vorranno esercitare la loro industria in spazi aperti al pubblico, ciò potranno fare esclusivamente nel locale che sarà indicato dal municipio anno per anno”*.

- Secondo l'articolo 67 *“Nei luoghi di pubblico transito è vietato lavorare senza opportuni ripari. Le stesse cautele devono usarsi per i laboratori di tagliapietre, fabbri, maniscalchi e simili, qualora tali laboratori siano aperti al pubblico”*.

Appare dunque evidente come il tempo abbia cancellato le tracce di numerosi mestieri che il Regolamento continua a riportare.

L'articolo 60 stabilisce che sono vietati: *“Le serenate, per festeggiamenti e per altre simili adunate che pel numero delle persone che vi prendono parte e per altre circostanze possono recare ostacolo al transito pubblico e dar luogo a disturbi...”*.

Bisognerà dunque avvertire tutti i giovani che utilizzano ancora la serenata per conquistare una fanciulla.

Il Regolamento: le norme curiose

Ci sono alcune norme del Regolamento che destano una certa curiosità e che si prestano ad interrogativi.

Secondo l'articolo 51 *“è proibito d'introdursi e fermarsi sotto gli androni, i vestiboli, i portici e nelle scale degli edifici pubblici o privati per mangiare, bere, giocare, dormire e farvi qualsiasi atto contrario alla moralità”*: quindi rischio cena di Natale o cenone di Capodanno se pensate di organizzare con gli amici un pic-nic presso qualche edificio pubblico o nel palazzo dei vicini.

Ed ancora, secondo l'articolo 57 *“i bagnanti devono indossare convenientemente il costume...”*. Insomma niente più bikini succinti per la prossima estate. ..

Ai sensi dell'articolo 16 *“è vietato l'ingresso nei giardini e ville pubbliche e nel Parco della Favorita ai ragazzi che non abbiano compiuto dodici anni, tranne che siano accompagnati dai propri genitori o da chi ne fa le veci, ovvero siano muniti di speciale permesso da rilasciarsi dal Sindaco”*.

Secondo l'articolo 85 *“i cittadini idonei, che si trovino presso il luogo dell'incendio, sono obbligati in caso di bisogno, a prestare la loro opera per la estinzione del fuoco sotto la direzione dell'Autorità che si troverà sul luogo e degli ufficiali dei pompieri.*

Ed inoltre, appare curioso come il divieto posto dall'articolo 97 (*“Nelle vie Vittorio Emanuele, Maqueda, Cavour, sino a Via Roma e nelle Piazze Giuseppe Verdi, Ruggero Settimo e Castelbuono, e nelle altre vie che potranno essere indicate con ordinanza del Sindaco, è vietata l'apertura di spacci per la vendita della carne e del pesce”*) non comprenda anche l'elegante viale della Libertà!

Il Regolamento: le norme violate

Altre norme del Regolamento vengono costantemente violate:

.....Nettezza nel suolo ed aria:

L'articolo 34 del Regolamento di Palermo stabilisce che *“E' proibito di spandere esalazioni moleste e nocive nell'aria. In particolare è vietato l'abbrustolimento delle castagne col sale da cucina”*. Si tratta di un divieto che sembra costantemente disatteso. Basti pensare ai venditori di caldarroste agli angoli della città nei mesi invernali, che sembrerebbero abbrustolire col sale da cucina.

Altra norma costantemente *inapplicata* riguarda la distribuzione di volantini: l'articolo 38 del Regolamento stabilisce che *“E' vietata la distribuzione anche gratuita, di manifesti, opuscoli, foglietti ed altri oggetti consimili nelle vie pubbliche in qualsiasi modo fatta. Dell'inosservanza di tale divieto rispondono sia la persona che effettua la distribuzione come quella nel cui interesse essa viene fatta. Le cose delle quali il contravventore effettua la distribuzione sono sequestrate”*.

Basta girare per le vie dello shopping palermitano per rendersi conto di come, questa regola, non venga spesso applicata: davanti ai negozi o lungo le strade vengono costantemente distribuiti volantini promozionali di negozi di qualsiasi genere, ristoranti e caffetterie.

Ed ancora, l'articolo 32 stabilisce che *“E' vietato gettare sul suolo acqua e materie immonde, rifiuti, spazzature, carta e qualunque altra sostanza solida o liquida. Il divieto si estende non solo ai proprietari di case e loro inquilini, ma anche ai proprietari di esercizi, rivenditori, a coloro che esercitano mestieri ambulanti ed in genere a tutti coloro che transitano e sostano sul suolo pubblico”*. La continua violazione di tale regola è davanti gli occhi di qualsiasi cittadino palermitano: le strade sono continuamente coperte di carta e rifiuti vari attribuibili sia al singolo cittadino ma anche ad alcuni commercianti (basti pensare alla situazione che viene lasciata dai venditori ambulanti alla chiusura dei mercati rionali, situazione che è stata spesso denunciata dai cittadini delle varie zone ai principali giornali e telegiornali siciliani).



Sempre correlato a tale problema, l'articolo 23 stabilisce che *“sia nelle occupazioni temporanee che in quelle con impianti fissi, l'occupante all'atto di sgomberare il pubblico suolo, ha l'obbligo di compiere le opere necessarie per il ripristino e la pulizia del terreno. La trascuranza, come il ritardo nello adempimento degli obblighi prescritti, costituisce contravvenzioni a carico dell'occupante del suolo.*

L'articolo 17 prevede che *“Nei giardini pubblici, nei viali di pubbliche passeggiate o ovunque esistono giardinaggi, è vietato “di sputare nei viali, di buttare carta, stracci, detriti o materie immonde, nei viali, nelle aiuole, nelle praterie, nelle radure e nei boschetti”.*

.....Quiete pubblica:

L'articolo 60 si occupa di disciplinare alcuni atti contrari alla pubblica quiete e perciò vietati.

Lettera a) *“le grida, gli schiamazzi, il turpiloquio nelle piazze e nelle vie pubbliche ed i canti, specialmente se di più persone riunite, tanto di giorno che di notte”;*

Basta fare un giro per il centro storico della città dove si concentrano i locali notturni per avere una visione chiara di quanto questo regolamento sia rispettato.

Lettera b) *“la formazione di comitive o di assembramenti che, per numero delle persone o per il loro contegno rechino impedimento al traffico”.*

Quindi bisogna fare molta attenzione per le prossime festività: evitare di trovarsi imbrigliati nella code natalizie per l'acquisto dei regali.

E forse molte comitive di giovani che si danno appuntamento per strada dovrebbero fare attenzione al contegno e all'impedimento al traffico...

Lettera d) *“qualunque forma di pubblicità o di richiamo ottenuto con l'uso di trombe, fischietti, tamburi o qualsiasi altro mezzo acustico sia fisso che mobile”.*

E' possibile andare in qualsiasi borgata cittadina per trovare il venditore munito di megafono o mezzo acustico per promuovere i suoi prodotti.

E ancora, l'articolo 101 prevede che *“a chiunque eserciti mestieri ambulanti, è vietato d'importunare i passanti con l'offerta di merci e servizi, e di richiamare l'attenzione con grida e schiamazzi, o strumenti acustici di qualsiasi sorta. E' pure vietato di esercitare il mestiere fuori dei luoghi assegnati caso per caso, e per norma di regolamento”*.

....Decoro:

“E' vietato - ai sensi dell'articolo 47 - esporre alla vista del pubblico abiti, biancheria, effetti lettereci e simili dalle finestre, balconi terrazze o da qualsiasi parte dell'esterno delle abitazioni”; ed altresì *“è vietato scuotere o spolverare sulla pubblica via dalle finestre delle case che vi prospettano, tappeti, stoe e simili”*, come stabilito dall'articolo 48 del Regolamento.

Anche in questo caso, è agli occhi di ogni cittadino la vista di balconate con panni in bella vista e massaie munite di battitappeto alle finestre.



L'articolo 13 stabilisce altresì *“è vietato deturpare gli edifici pubblici e privati, i muri di cinta degli orti e dei giardini, ecc. con iscrizioni, figure, disegni od altro...”*. Anche in questo caso norma disattesa.

L'articolo 54 vieta di *“sedersi, camminare e porre oggetti sopra le balaustre e le scale dei monumenti, salire sulla colonna dei fanali, sugli alberi, pali, assiti, mura di cinta o simili opere sul suolo pubblico come pure sulle inferriate e cancellate dei piani terreni”*;

L'articolo 17 prevede che *“Nei giardini pubblici, nei viali di pubbliche passeggiate o ovunque esistono giardinaggi, è vietato “di sdraiarsi sui sedili, di usare un contegno ineducato o di disturbare comunque le altre persone”*.

L'articolo 46 prevede che *“nei luoghi pubblici ed in vista del pubblico, è vietato compiere atti e di disporre cose che possono recare molestia, disgusto, raccapriccio ed incomodo alle persone. In particolare è vietato a) di esporre fuori delle botteghe bestie macellate, interiora ed altre parti di animali o in genere oggetto che possono offendere il pubblico decoro e lordare i passanti ed il suolo pubblico”.....d) di trasportare casse mortuarie in modo che siano visibili, di tenere esposti al pubblico nelle vie e piazze principali. L'esposizione di essi oggetti e la loro vendita al pubblico nelle altre vie secondarie della città sarà permessa previa espressa autorizzazione”*. Basta fare il giro in tanti mercati cittadini per vedere animali in esposizione.

....Disposizioni relative all'incolumità pubblica

L'articolo 91 stabilisce che *“Ogni teatro dovrà essere fornito di vasche sempre piene di acqua esclusivamente destinate ai casi d'incendio”*.

L'articolo 64 stabilisce che *“Sul suolo pubblicoE' proibito di lanciare sassi e altri oggetti e di sdrucciolare con pattini ed altro sul pavimento stradale”*.

Quindi dovrebbero essere sequestrati i pattini, monopattini e skateboards a molti ragazzi.

....Suolo pubblico

Secondo l'articolo 108 *“I venditori di giornali a posto fisso non potranno estendere l'esposizione dei giornali e sommari, oltre i limiti del loro banco”*.

Nella realtà dei fatti non pare sia così!

Le possibili contraddizioni

Dallo studio effettuato, è emerso come le norme del Regolamento si intersecano con altre disposizioni comunali, creando talvolta dei problemi di coordinamento e di contrasto. Ad esempio, laddove il regolamento della Polizia urbana prevede che *“è vietata la distribuzione anche gratuita di manifestini, opuscoli, foglietti ed altri oggetti consimili nelle vie pubbliche”*, ponendo un sistema di responsabilità sia sulla persona che effettua la distribuzione che su quella nel cui interesse viene fatta, il Regolamento per l'imposta comunale sulla pubblicità contempla espressamente che *“la pubblicità effettuata mediante distribuzione a mano di manifestini, per la quale è prevista una imposta ancora di ottomila lire per persona e per giorno di distribuzione indipendentemente dalla quantità e dalla misura del materiale distribuito”*.

Ed ancora, l'articolo 16 del Regolamento stabilisce che *“Nella Villa Giulia e nel Giardino Inglese è vietato l'ingresso ai cani, anche se condotti nella maniera suddetta (con guinzaglio e museruola)”*. Questa specifica non viene riportata nella normativa più recente. Nella delibera n. 99 del 30 marzo 2007, con la quale il Comune ha approvato il testo di uno stralcio del nuovo Regolamento Locale di Igiene, denominato "Igiene della Convivenza Uomo-Animali", pubblicato sul sito http://www.comune.palermo.it/comune/settori/servizi_alla_collettivita/igiene_della_convivenza_uomo_animali.pdf., l'art. 7, intitolato “Conduzione dei cani ed altri animali in luoghi aperti al pubblico”, stabilisce che *“Nelle piazze, vie e in tutti gli altri luoghi soggetti all'uso pubblico, i cani vanno tenuti al guinzaglio ed*

eventualmente anche muniti di idonea museruola, nei casi previsti dalla vigente normativa. In tutti i parchi, giardini e aree verdi i cani devono essere condotti osservando le superiori prescrizioni unitamente a tutte quelle contemplate nel Regolamento del verde pubblico e privato della Città di Palermo". Analizzando pertanto anche il Regolamento del Verde pubblico e privato della Città di Palermo, pubblicato sul sito ufficiale dell'amministrazione http://www.comune.palermo.it/comune/normative/delibera_cc_355.pdf, l'art.53 "Aree destinate ai cani", viene ribadito che *"In tutti i parchi, giardini e aree verdi i cani devono essere condotti al guinzaglio. I cani di indole mordace devono essere muniti di museruola".*

Il Regolamento: i punti di forza

Il Regolamento, sebbene realizzato ormai decine di anni fa, offre degli spunti innovativi per l'epoca ed ancora attuali.

L'articolo 7 stabilisce che *"Non si potranno mai adoperare pale, zappe di ferro od altro strumento capace di danneggiare il piano stradale, né trasportare oggetti in modo da strisciare sul terreno, né gettare materiali duri, e sostanze acide e capaci di intaccare il suolo chimicamente o in qualsiasi altro modo".*

Il regolamento presenta altresì una norma che ci proietta nel futuro: l'articolo 32 stabilisce che *"tutte le immondizie e le materie putrescibili debbono essere conservate fino al momento della loro asportazione, in un secchio metallico a forma tronco conica con coperchio ad incastro. Tali secchi dovranno essere depositati, a cura degli inquilini proprietari e conduttori, davanti le porte d'ingresso dei rispettivi locali occupati, prima dell'orario d'inizio del servizio di raccolta".*

Il testo sembra prospettare, in tempi non sospetti, la volontà di preservare l'ambiente attraverso la raccolta differenziata.

Ed ancora, il documento mostra un grande rispetto e sensibilità nei confronti degli animali: secondo l'articolo 59 *“Salvo le maggiori sanzioni stabilite dall'articolo 727 del Codice Penale è vietato di maltrattare gli animali percorrendoli, sovraccaricandoli di peso eccessivo e lanciare loro grida scomposte”*.

Gli esempi di best practices

E' da sottolineare che numerosi Comuni italiani hanno provveduto negli ultimi anni a rivedere i testi regolamentari, adeguandoli alla realtà attuale.

Il Comune di Firenze, per esempio, ha realizzato un intervento nel 2008, procedendo ad una rivisitazione del Regolamento che tenesse conto dei cambiamenti economici, sociali e culturali.

Il nuovo regolamento, oltre ad abolire le norme desuete, ha previsto sanzioni più dure per le violazioni più ricorrenti ed ha introdotto nuove disposizioni relative a fenomeni e concetti moderni:

- scompaiono i vecchi mestieri e viene posta maggiore attenzione sulla regolamentazione della vendita di merci all'interno e all'esterno dei locali;
- viene creata un'intera sezione che regola i temi della legalità (articolo 38 enuncia che *“Il Comune favorisce la mediazione sociale intesa come integrazione tra persone, convivenza civile e bonaria risoluzione dei conflitti...”*) e del sostegno a disabili e minori nel contesto urbano (articolo 39 *“Accompagnamento di persone in difficoltà e minori”*);
- rileva il concetto di edilizia residenziale pubblica ed emergono obblighi più dettagliati di tenuta degli edifici pubblici e privati;
- sono stati rivisti e ricatalogati gli obblighi relativi alla convivenza civile, sia in riferimento all'igiene, al decoro, alla quiete e alla sicurezza; per esempio, l'articolo 3 *“Sicurezza urbana e pubblica incolumità”*, stabilisce che *“è fatto salvo il divieto di intralciare o mettere in pericolo, in qualsiasi modo, la libera e sicura circolazione di persone con ridotta mobilità occupando gli spazi destinati ai disabili, le rampe e gli scivoli per le carrozzine, i corrimano delle gradinate, i percorsi per non vedenti...”*.

Il Comune di Torino ha modificato il proprio Regolamento nel 2010, introducendo divieti moderni, quali ad esempio le disposizioni sulle facciate degli edifici,

sull'installazione delle antenne paraboliche e delle tende, criteri di sicurezza per l'installazione di impianti di g.p.l. per uso domestico. Una grande attenzione è stata altresì posta alle questioni dell'igiene ambientale, disciplinando con grande accuratezza la questione dei rifiuti, distinguendo le varie tipologie (rifiuti domestici, residui di lavorazione artigiane, di lavoro edile etc...) ed introducendo altresì di un divieto relativo ai sacchetti: l'articolo 10 bis stabilisce che *“Gli esercizi commerciali, artigianali e di somministrazione alimenti e bevande, esercenti attività sul territorio comunale, in sede fissa o su area pubblica, nonché i produttori agricoli che effettuano l'attività di vendita al dettaglio sui mercati cittadini, non possono distribuire, né a titolo gratuito, né a titolo oneroso, ai consumatori per l'asporto delle merci, sacchetti (cosiddetti “shopper” con manico “a canottiera”) non biodegradabili che non rispondano, preferibilmente, ai criteri fissati dalla normativa comunitaria e dalle norme tecniche approvate a livello comunitario, salvo esaurimento delle scorte acquistate in precedenza”*.

La modernità di tale documento rileva altresì nell'eliminazione degli antichi mestieri e nella regolamentazione più dettagliata delle attività commerciali fisse ed itineranti, nonché le attività artistiche di strada. Per esempio, l'articolo 24 “Attività artistiche di strada”, disciplina le attività di skater e writer, proiettandole nel contesto sociale e culturale contemporaneo.

Ma possiamo anche non andare lontani dalla realtà palermitana e spostarci nel vicino **Comune di Trabia**, il quale, nel 2006 ha rivisto il proprio regolamento, alla luce dell'evolversi del contesto.

Il regolamento si sofferma principalmente sulle seguenti questioni:

- pulizia del suolo e rifiuti: l'articolo 9 “Nettezza del suolo e dell'abitato”, per esempio, stabilisce che *“I titolari di esercizi davanti ai quali è frequente la dispersione di rifiuti minuti devono collocare sulla soglia dell'esercizio cestelli di capacità adeguata e travasarne il contenuto con adeguata frequenza”* ed ancora l'articolo 13 *“E' vietato depositare nei contenitori per la raccolta dei rifiuti domestici residui di lavorazione artigianali o industriali nonché rifiuti pericolosi o rifiuti tossico-nocivi, che devono essere smaltiti in conformità a quanto disposto dalla legge”*;

- sicurezza nelle aree urbane, con particolare attenzione alle questioni relative la manutenzione degli edifici, delle aree di pubblico transito e la segnalazione e riparazione di opere in costruzione.

Il Regolamento dedica altresì un'intera sezione al mantenimento, alla protezione e tutela degli animali.

Conclusioni

Alla luce di questa analisi, risulta chiaro come il Regolamento di Polizia Urbana del Comune di Palermo necessiti di una triplice azione:

- In primo luogo, l'eliminazione o l'aggiornamento delle norme datate, tenendo conto delle trasformazioni socio-economiche che hanno investito la città;
- In secondo luogo, la creazione di un piano integrato per far rispettare le norme che tutti i giorni, sotto gli occhi di ogni cittadino, vengono costantemente disattese, anche tramite la previsione di strumenti sanzionatori adeguati;
- Infine, un'opera di coordinamento delle disposizioni comunali, in modo da evitare contrasti e/o sovrapposizioni. In tal senso potrebbe essere percorribile la realizzazione di una *consolidation* dei regolamenti comunali.

Si tratta di una occasione di grande importanza per l'amministrazione locale, in considerazione del fatto che il Regolamento è, nella sua natura, uno strumento quadro di disciplina dei comportamenti e delle attività che possono influire sulla vita della comunità in modo da garantire la sicurezza, la convivenza civile, la tutela della qualità della vita, dell'ambiente, degli animali e per consentire la fruibilità dei beni e degli spazi comuni.

Lavorare alla rielaborazione di tale testo, includendo tematiche specifiche relative al contesto (per esempio quello della legalità) risulterebbe di grande impatto sul miglioramento dell'immagine del Comune, prospettando una volontà da parte dell'amministrazione di tenere il passo con i tempi e di apportare sostanziali riforme al sistema di gestione della "cosa pubblica".

Tale iniziativa, oltre a favorire una rilettura del sistema globale del modo di concepire la Città, sarebbe uno strumento che potrebbe favorire un miglioramento del rapporto tra

Il Regolamento di Polizia Urbana del Comune di Palermo

pubblica amministrazione e cittadini, raccogliendone il consenso.

Troppo spesso i cittadini palermitani avvertono un clima “*da giungla*”, dove le norme vengono rispettate da pochi. Sicuramente sarebbe apprezzata una operazione di controllo continuo e di sanzioni che possano permettere di godere appieno dei diritti di cittadinanza.

Si ringrazia per la cortese collaborazione la Presidenza della Regione Siciliana, Servizio 6° “Coordinamento Attività Economiche e Produttive - Tutela dei Consumatori”, nella persona della Dirigente, Avv. Maria Castri.

Il Regolamento di Polizia Urbana del Comune di Palermo

